

COPIA

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 34 DEL 26/04/2022

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il seguente servizio: *Progettazione definitiva ed esecutiva contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori - certificato di regolare esecuzione* relativamente a: **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DEL CAPOLUOGO – CUP C75F22000650001 – CIG 92030515EF**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 **per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;**
- I comma 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;
- Sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2022 e per le predette finalità, sono stati stanziati 168 milioni di euro;
- A ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;
- Sulla base della citata disponibilità finanziaria, del Ministero dell'Interno, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro **84.168,33**;
- I comuni beneficiari del contributo **sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022** e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022;

Preso atto che il Comune di Pila, sulla scorta del contributo assegnatogli intende procedere ad un intervento da realizzarsi nel centro storico, volto al miglioramento della sicurezza, al fine di agevolare la fruibilità della viabilità interessata dall'intervento, mediante il rifacimento della pavimentazione esistente che, attualmente, risulta particolarmente ammalorata e sconnessa creando problemi e disagi al passaggio di passeggini e carrozzelle e principalmente rivolto alla:

1. Rimozione dell'attuale pavimentazione in autobloccanti di cemento;
2. Scarifica del fondo esistente e sistemazione dei sotto servizi;
3. Realizzazione di fondazione stabile con massetto armato in calcestruzzo;
4. Posa dei cubetti in pietra di Luserna su letto di sabbia e successiva imboiaccatura;
5. Sistemazione del sistema di regimazione delle acque piovane con installazione di caditoie e canali di raccolta in pietra di Luserna.

Osservato che, ai sensi dei disposti dell'art. n. 23 del D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016 successivamente modificato dall'art. n. 13 del D.lgs. n. 56 in data 19/04/2017 integrativo e correttivo, la Progettazione delle opere pubbliche si articola in tre distinte fasi:

- Progettazione Preliminare o Studio di Fattibilità Tecnica-Economica;
- Progettazione DEFINITIVA;
- Progettazione ESECUTIVA;
- Progettazione della Sicurezza;

Evidenziato come, successivamente alla fase di progettazione dell'opera e di affidamento dei lavori, necessita altresì conferire incarico per la Direzione e contabilizzazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

dell'opera e collaudo degli stessi;

Dato atto come, ai sensi dei disposti dell'art. n. 111, comma, del D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016 successivamente modificato dall'art. n° 13 del D.lgs. n. 56 in data 19/04/2017 integrativo e correttivo, la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata, nello specifico, al progettista incaricato;

Convenuto che occorre, pertanto, procedere nell'affidamento di incarico professionale per le fasi di redazione progetto preliminare/studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione Lavori e Contabilità;

Precisato che detto incarico professionale non può essere espletato dall'Ufficio Tecnico in quanto non sono presenti specifiche e così qualificate figure Professionali che si rendono necessarie per questa tipologia di lavori da progettarsi, nonché per i carichi ed impegni di lavoro già in essere, e pertanto deve essere forzatamente affidato a soggetto esterno qualificato ed esperto in materie specifiche;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende demandare la *redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità tecnico-economica, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione Lavori e Contabilità* al Professionista: **dott. Ing. Giovanni Mattasoglio c.f. MTT GNN 82S24 L669F, dell'omonimo studio professionale con sede in Scopello – Via Statale, 32 –P.IVA 02474540024;**

Visto il curriculum professionale del suddetto Tecnico, peraltro depositato agli atti dell'Ente, e l'offerta economica presentata:

- In data **22/04/2022 pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 666/2022** che comporta un onorario quantificato in complessivi euro 6.700,00, oltre contributo previdenziale cassa 4% di € 268,00 ed I.V.A.22% di € 1.532,96 per totali € 8.500,96;

Verificato come il compenso tariffario per dette attività Professionali sia ormai dettato dai disposti dell'Art. n. 2 della Legge n. 248 in data 04/08/2006 di conversione del D.to L. n. 223 in data 04/07/2006 che ha soppresso l'inderogabilità dei tariffari minimi Professionali e che pertanto assicura la piena libertà e concorrenza nell'applicazione delle Tariffe Professionali che devono solo essere adeguate all'importanza dell'opera ed alla necessaria ed indispensabile Professionalità come determinato dall'Art. n°2233 – Comma 2 del Codice Civile;

Dato atto che il suddetto Professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come attestato dal documento di regolarità contributiva rilasciato dalla propria cassa professionale con validità 120 giorni;

Osservato come detto incarico rispetta i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza cui si deve ispirare l'operato dell'Amministrazione Comunale;

Precisato che nella fattispecie trova applicazione l'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 che recita "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto ed negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*" nonché l'articolo 8, comma 7, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 "c.d. decreto semplificazioni" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e poi dall'53, comma 1, lettera a), sub.1.2, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "decreto semplificazioni 2021" (commasospeso fino al 30 giugno 2023) per effetto delle cui disposizioni è possibile non avvalersi della facoltà di applicazione dell'obbligo di affidamento senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza / Stazione Unica Appaltante;

Considerato pertanto che i servizi suddetti vengono aggiudicati mediante "affidamento diretto" stante l'importo previsto rispettivamente per servizi tecnici non superiore ad € 40.000,00, attualmente alzata alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e successivo D.lgs. 56/2017 di modifica, ai sensi dell'art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 che richiama l'art. 36, comma 2, lett.a), e dell'articolo 1, comma 2, lett. a),del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 "c.d. decreto semplificazioni" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 aggiornato alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "decreto semplificazioni 2021" convertito, con modificazioni, dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 "decreto semplificazioni e PNRR", nonché dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Legge Europa" (quest'ultime in vigore fino alla data del 30 giugno 2023), che recita testualmente: "2. Fermorestando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (per l'anno 2022 pari ad € 140.000). In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;" (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021);

Ritenuta valida la summenzionata proposta parcellare e pertanto necessario affidare l'incarico;

Atteso che:

- l'art. 192 del D.lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i., prescrive l'adozione di preventiva Determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e successivo D.lgs. n. 56 in data 19/04/2017 integrativo e correttivo, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e successivo D.lgs. n. 56 in data 19/04/2017 integrativo e correttivo, precisa che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. citato;
- L'articolo 1, comma 1, lett. a), della Legge 14 giugno 2019, n. 55 "c.d. sblocca cantieri", come modificato dall'art. 8, comma 7, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 "c.d. decreto semplificazioni" convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2) (comma sospeso fino al 30 giugno 2023), per effetto delle cui disposizioni è possibile non avvalersi della facoltà di applicazione dell'obbligo di affidamento senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza / Stazione Unica Appaltante;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e della legge 208/2015 e ss.mm.ii., in ultimo la modifica di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 "legge di Bilancio di previsione dello Stato", per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento ovvero dalle centrali di committenza (ex art. 328 DPR n. 207/2010);
- Nelle convenzioni attivate dalle Centrali di committenza o cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip, sono presenti servizi similari, ma con caratteristiche tali da renderli non comparabili per valori delle caratteristiche essenziali con quelli oggetto del presente provvedimento in quanto il servizio tecnico oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle categorie merceologiche omogenee stante appunto la peculiarità della prestazione specifica che non è riconducibile a prodotti e servizi standard, pertanto facilmente comparabili, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale;
- Un affidamento diretto con un unico interlocutore non comporti la necessità di avvalersi inderogabilmente di una piattaforma telematica, in considerazione della specificità della procedura di affidamento semplificata utilizzata, nella quale non vi è l'esigenza di assicurare segretezza all'unica offerta richiesta e ottenuta, ritenendo pertanto sufficiente l'utilizzo prioritario della PEC quale mezzo idoneo per la ricezione dell'offerta;
- È accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 136 in data 13/08/2010 a detta opera è stato attribuito come C.U.P. il n. CUP **C75F22000650001** e al detto incarico Professionali oggetto del presente provvedimento (servizio tecnico) il Codice Identificativo di Gara n. **92030515EF**

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, per adottare il presente provvedimento, come disposto dall'art. 42 del D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016, c.d. "Codice dei contratti pubblici" e successivo D.lgs. n.56 in data 19/04/2017 integrativo e correttivo, dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 15/2019, dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dall'art. 7 del D.P.R. del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, ed è a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Responsabile del Servizio, e ritenuto pertanto di dover procedere alla definitiva assegnazione dell'appalto;

Visto il D.lgs. n. 50 in data 18/04/2016, c.d. “Codice dei contratti pubblici” e successivo D.lgs. n.56 in data 19/04/2017 integrativo e correttivo;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “c.d. decreto semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 aggiornato alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “decreto semplificazioni 2021” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “decreto semplificazioni e PNRR”, nonché dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Legge Europa” (in deroga fino al 30 giugno 2023);

Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, da ultimo aggiornate con la Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relative alla "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", emanate con proprio atto di deliberazione n. 1097 in data 26/10/2016 e da ultimo aggiornate con la Delibera ANAC numero 636 del 10 luglio 2019;

Visto il D.lgs. n. 267 in 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. Di nominare** quale soggetto incaricato per la realizzazione dei lavori di **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE DEL CAPOLUOGO** e più precisamente per *redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità tecnico-economica, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione Lavori e Contabilità* il Professionista: **dott. Ing. Giovanni Mattasoglio c.f. MTT GNN 82S24 L669F, dell’omonimo studio professionale con sede in Scopello – Via Statale, 32 –P.IVA 02474540024;**
- 2. Di indicare** che l’onorario per l’espletamento delle competenze in oggetto, come esposto nell’offerta economica presentata dal suddetto Tecnico risulta quantificato in complessivi euro 6.700,00, oltre contributo previdenziale cassa 4% di € 268,00 ed I.V.A.22% di € 1.532,96 per totali € 8.500,96;
- 3. Di precisare** che gli affidamenti in oggetto vengono aggiudicati mediante procedura di “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a), e dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “c.d. decreto semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 aggiornato alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “decreto semplificazioni 2021” convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 “decreto semplificazioni e PNRR”, nonché dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Legge Europa” (quest’ultime in vigore fino alla data del 30 giugno 2023);
- 4. Di imputare** la relativa spesa complessiva pari ad €. **8.500,96**, sui fondi del bilancio di previsione per l’anno corrente assegnati al Responsabile del Servizio al Cap. 8230/3476/2.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Enrico Cottura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
SI ATTESTANO LA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 C.3,4 e 5 D.LGS.
267/2000)

Pila, 26.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Damiana Toietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Pila, dal giorno 16.02.2023 al giorno 03.03.2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pila, 16.02.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico Dr. Patrizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PILA, li 16.02.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico Dr. Patrizio

